

Piano prestazioni

per la previdenza professionale ai sensi della LPP nell'ambito della Loyalis Fondazione collettiva LPP

PIANO QUADRI MINI

1. Fondamenti

1.1. Persone con ammissione obbligatoria

Sono ammessi nella previdenza a favore del personale tutti i dipendenti che hanno compiuto 24 anni e corrispondono alla cerchia di persone definita per l'assicurazione complementare, a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o determinato superiore a 3 mesi.

1.2. Salario annuo

È considerato salario annuo l'ultimo salario noto soggetto ad AVS tenendo conto delle modifiche già convenute per l'anno in corso. Comunque al massimo CHF 500'000.-.

1.3. Salario assicurato «risparmio»

Per la stima di contributi e prestazioni ci si basa in linea di principio sul salario assicurato.

Questo si ottiene dal salario annuo con detrazione di una deduzione di coordinamento.

La **deduzione di coordinamento** da portare in detrazione corrisponde al triplo della semplice rendita di vecchiaia AVS massima.

L'importo minimo del salario assicurato è sempre pari a $\frac{1}{8}$ della semplice rendita di vecchiaia AVS massima.

1.4. Salario assicurato «rischio»

Per la stima di contributi e prestazioni ci si basa in linea di principio sul salario assicurato.

Questo corrisponde al salario annuo come da punto 1.3.

1.5. Obbligo di notifica

La persona assicurata ha l'obbligo in particolare di notificare i cambiamenti del suo stato civile.

1.6. Regolamento generale

È possibile prendere visione delle condizioni integrative in ambito organizzativo, giuridico e tecnico assicurativo consultando il regolamento generale presso il datore di lavoro.

2. Prestazioni previdenziali

a) Prestazioni di vecchiaia

2.1. Capitale di vecchiaia

La prestazione di vecchiaia è erogata in forma di capitale. Viene erogato il capitale di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. Questo è composto dagli accrediti di vecchiaia, dalla prestazione di libero passaggio conferita, dagli eventuali contributi versati per il riscatto di anni contributivi e dagli interessi maturati.

2.2. Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia annuali sono determinati secondo le seguenti aliquote:

Aliquote percentuali del salario assicurato «risparmio»

Donne		Uomini	
25-64	5%	25-65	5%

b) Prestazioni d'invalidità

2.3. Rendita d'invalidità

Non assicurata.

2.4. Rendita per figli di invalidi

Non assicurata.

2.5. Esenzione dal versamento dei contributi

Se si verifica un'incapacità al guadagno o al lavoro pari al 40% almeno, esiste, dopo un periodo di carenza di 3 mesi, il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi a partire dal primo giorno del mese successivo.

c) Prestazioni per caso decesso

2.6. Rendita per il coniuge

Non assicurata.

2.7. Rendita per orfani

Non assicurata.

2.8. Capitale di decesso

Il capitale di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile al momento del decesso più il 100% del salario assicurato. Nell'ambito delle disposizioni del regolamento generale è possibile designare come beneficiario il partner convivente.

d) Copertura degli infortuni

Per l'esenzione dal versamento dei contributi e il capitale di decesso esiste sempre un diritto indipendentemente dalla causa.

3. Prestazione di libero passaggio

Una persona assicurata che abbandona l'istituto di previdenza prima del verificarsi di un caso di previdenza, ha diritto a una prestazione di libero passaggio. L'ammontare alla prestazione di libero passaggio corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile.

4. Finanziamento

La spesa complessiva è composta dagli accrediti di vecchiaia e dai contributi di rischio. Sotto la voce contributi di rischio sono compresi: i contributi per i costi della riassicurazione del rischio, i contributi per il fondo di garanzia ai sensi art. 59 LPP, i contributi per la formazione delle necessarie riserve tecniche nonché i contributi per il finanziamento dei costi di amministrazione della cassa di previdenza.

4.1. Contributi

I fondi necessari al finanziamento della previdenza per il personale sono versati dalla persona assicurata e dal datore di lavoro insieme.

4.2. Contributi di risparmio

I contributi per la previdenza per la vecchiaia si calcolano in base al salario assicurato «risparmio» e agli accrediti di vecchiaia qui di seguito indicati.

Aliquote percentuali del salario assicurato «risparmio»

Donne		Uomini	
25-64	5%	25-65	5%

4.3. Contributi di rischio

I contributi di rischio si calcolano in base al salario assicurato «rischio» e alle aliquote contributive «rischio».

L'ammontare dei contributi di rischio dipende dal sesso e dall'età della persona assicurata, come pure dal tipo di azienda, dalle dimensioni e dal precedente andamento dei sinistri dell'azienda stessa (datore di lavoro).

Il Consiglio di fondazione può adeguare annualmente i contributi di rischio.

4.4. Ripartizione dei contributi

I contributi sono detratti di volta in volta dal datore di lavoro direttamente dal salario della persona assicurata. L'ammontare dei contributi risulta dal certificato personale delle prestazioni.

Il datore di lavoro versa annualmente la differenza tra la spesa complessiva e i contributi della persona assicurata.

5. Entrata in vigore

Questo piano previdenziale entra in vigore l'1.1.2010 con l'affiliazione dell'azienda alla fondazione.

Loyalis Fondazione collettiva LPP